



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24
Del 19/12/2019

OGGETTO : Revisione ordinaria delle società partecipate - art.20 dlgs 175/2016

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore ventuno:zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione chiusa al pubblico ed in seduta di * convocazione il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Presente
ENRICO TERSILLA	Sì
MANCUSO DOMENICO	Sì
MERLO ANDREA	Giust.
BOERIO PIERA	Sì
BROIA CIONIN MARIA TERESA	Sì
MAINA MARGHERITA	Sì
MIOPE NICOLA	Sì
POZZATO MICHELA	Sì
CALZAVARA DANIELE	Giust.
BORDONE MAURIZIO	Giust.
BAZZAN BRUNO ELISEO	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ENRICO TERSILLA** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Revisione ordinaria delle società partecipate - art.20 dlgs 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 20 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

EVIDENZIATO che, ai sensi delle citate disposizioni, le Amministrazioni pubbliche devono effettuare, entro il 31 dicembre 2019, con provvedimento motivato, la revisione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data del 31.12.2018;

DATO ATTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio;

RILEVATO, pertanto, che, per effetto delle citate disposizioni legislative, anche questo Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione di che trattasi rappresenta un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e che l'esito, anche se negativo, deve essere comunicato al Dipartimento del Tesoro attraverso l'apposito applicativo;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato di cui sopra;

CONSIDERATO altresì che la Società Smat, di cui si possiede una quota pari al 0.00002%, è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 5, del TUSP, è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

VISTA la dichiarazione della Società SMAT, assunta al nostro prot. Nr. 2415/2019, con la quale la Società stessa dichiara la conclusione del procedimento di quotazione / collocamento degli strumenti finanziari di cui al comma precedente in data 13/04/2017, mantenendo pertanto, ai sensi 26, c. 5 del Dlgs 175/2016, le caratteristiche di esclusione dall'applicazione del decreto in oggetto;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, reso dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO che, a seguito dalla presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato;
3. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro entro i termini previsti dalla norma.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
ENRICO TERSILLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA
